

LEGGE REGIONALE 02 ottobre 2024, n. 25

**Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

**p r o m u l g a**

la seguente legge regionale:

**Art. 1**

**Modifiche all'articolo 20 ter della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50  
"Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".**

1. All'articolo 20 ter della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 4, dopo le parole: *"localizzazione dell'appostamento precario di caccia"* sono aggiunte le seguenti: *", a scelta del presentatore della comunicazione di cui allegato A) ,"* e sono aggiunte in fine le seguenti parole: *"o con indicazione delle coordinate di georeferenziazione"*;

b) all'allegato A all'articolo 20 ter, nel paragrafo "Allegati" sono apportate le seguenti modifiche:

1. al secondo periodo, dopo le parole *"localizzazione dell'appostamento precario di caccia"* sono aggiunte le seguenti *"a scelta del presentatore della presente comunicazione"* e sono aggiunte in fine le seguenti parole: *"o con indicazione delle coordinate di georeferenziazione"*;

2. è aggiunto in fine il seguente periodo *"È facoltà del presentatore depositare documentazione, anche fotografica, contenente le evidenze idonee atte a dimostrare lo stato dei luoghi ante e post realizzazione dell'appostamento precario."*

**Art. 2**

**Inserimento di articolo nella legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50  
"Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".**

1. Dopo l'articolo 20 quater della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è inserito il seguente:

*"Art. 20 quinquies  
Disposizioni ulteriori in materia di appostamenti".*

1. *L'allestimento degli appostamenti di cui all'articolo 20, di cui all'articolo 20 bis, di cui all'articolo 20 ter e di cui all'articolo 20 quater è consentito nel rispetto di quanto stabilito dall'Allegato C bis alla presente legge.*

2. *Per i comportamenti difformi rispetto alle disposizioni previste nel presente articolo si applica esclusivamente la sanzione di cui all'articolo 35, comma 1 lettera m).*

*Allegato C bis - Disposizioni ulteriori in materia di appostamenti.*

*A) Nell'allestimento degli appostamenti di cui al presente articolo, sono consentite tutte le modifiche di sito per l'esercizio dell'attività venatoria, purché le stesse non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi.*

B) *Fra le modifiche di sito che non comportano alterazione permanente dello stato dei luoghi di cui alla lettera A) sono comprese le seguenti:*

- a) lo sfalcio dell'erba sotto le piante dell'appostamento ed in prossimità delle stesse;*
- b) l'installazione di supporti in legno e/o metallici, rimovibili, sulle piante dell'appostamento, o in prossimità delle stesse, per il posizionamento delle gabbie per richiami, ivi compreso il posizionamento di sistemi di protezione dei richiami;*
- c) la potatura delle piante dell'appostamento;*
- d) i piccoli e limitati spostamenti di terra funzionali all'apprestamento dell'appostamento;*
- e) l'applicazione di rami secchi sulle piante dell'appostamento."*

### **Art. 3**

#### **Modifica all'articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n.50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".**

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è inserito il seguente:

*"9 bis. Nell'ambito delle Aziende Faunistico Venatorie di cui all'articolo 29, con riferimento alle forme di caccia ivi consentite, fatte salve le preesistenze a norma di legge e fatta salva la particolare disciplina del territorio lagunare e vallivo, la struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, su richiesta del concessionario rilascia autorizzazioni pluriennali, fino ad un massimo di cinque anni e comunque per una durata non superiore a quella della concessione medesima, la cui validità è annualmente confermata dal concessionario, mediante il solo versamento della specifica tassa."*

### **Art. 4**

#### **Modifica all'articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".**

1. Al comma 8, secondo periodo, dell'articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, dopo le parole: *"Ad ogni cacciatore che esercita l'attività venatoria da appostamento temporaneo"*, è aggiunta la seguente: *"e precario"*.

### **Art. 5**

#### **Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

### **Art. 6**

#### **Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

---

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 2 ottobre 2024

Luca Zaia

## **INDICE**

Art. 1 - Modifiche all'articolo 20 ter della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

Art. 2 - Inserimento di articolo nella legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

Art. 3 - Modifica all'articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n.50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"

Art. 4 - Modifica all'articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

Art. 5 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 6 - Entrata in vigore.